NORME SULLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 28

Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato

Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23, 26 e 27, imbarcato sulle unita requisite, sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora tali competenze non fossero previste, esse dovranno essere fissate dalla amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.

Versione in vigore dal 22 agosto 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Estremi	Legge 13 luglio 1939, n. 1154
Capo	III — Capitano della nave - regio commissario - comandante militare - loro coadiutori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-requisizione-del-naviglio-mercantile/art-28-competenze-spettanti-al-personale-delle-amministrazioni-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it